

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR
REQUISITI DNSH - INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 2021/2411 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH).
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

1 Che cosa è il principio del DNSH?

Il Principio DNSH (acronimo di "Do No Significant Harm") è un principio della politica ambientale europea che richiede di evitare o minimizzare il danno significativo all'ambiente causato dalle attività umane. Si tratta di un principio centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mira a garantire la sostenibilità ambientale dei progetti finanziati, ponendosi come un pilastro fondamentale per guidare investimenti responsabili.

Nessun intervento contenuto e finanziato attraverso il PNRR deve quindi arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali e possono essere finanziate esclusivamente misure (riforme e investimenti) che rispettano il principio del DNSH: per poterlo fare è necessario dimostrare che ciascun intervento finanziato non arrechi danni significativi a nessuno dei 6 obiettivi ambientali attraverso una serie di verifiche.

2 Che cosa è il Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852)?

Il Regolamento Tassonomia è un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili e definisce i criteri per valutare se un'attività economica contribuisce significativamente agli obiettivi ambientali o, al contrario, arreca un danno significativo (*Do No Significant Harm - DNSH*) a uno di essi.

3 Quali sono gli obiettivi ambientali previsti dal principio DNSH?

Gli obiettivi ambientali previsti dal principio DNSH (elencati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852) sono definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili e sono:

- 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici:** Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG).
- 2. Adattamento ai cambiamenti climatici:** Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.
- 3. Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine:** Un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e non deve determinarne il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.
- 4. Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti:** Un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.
- 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento:** Un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo
- 6. Protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi:** Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

4 A quali misure del PNRR si applica il DNSH?

Il DNSH si applica a tutte le misure (investimenti e riforme) del PNRR (requisito richiesto dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza - Regolamento UE 2021/241).

5 In cosa consiste la valutazione del principio DNSH?

E' la valutazione della conformità ai sei obiettivi prima declinati.

6 Quali sono gli step principali per la valutazione del principio DNSH?

La valutazione DNSH comporta i seguenti passaggi:

1. **Identificazione delle misure:** è necessario individuare le misure, gli investimenti o le riforme che devono essere valutati in relazione al principio DNSH.
2. **Valutazione degli effetti:** occorre valutare gli effetti diretti e indiretti primari di ciascuna misura su ciascuno degli obiettivi ambientali definiti dal DNSH.
3. **Valutazione semplificata o sostanziale:** se la misura è considerata a impatto nullo, trascurabile o in grado di contribuire in modo completo o sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale, la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata. Altrimenti, se la misura richiede una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH per almeno uno degli obiettivi, si procede alla fase successiva.
4. **Liste di controllo (checklist):** per ciascuno degli obiettivi ambientali, vengono considerate le domande corrispondenti ai requisiti legati alla valutazione DNSH. Le risposte a queste domande devono concludersi con una valutazione negativa ("no"), indicando che non viene arrecato un danno significativo all'obiettivo ambientale specifico.
5. **Documentazione:** è obbligatorio fornire una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH, identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

7 Quando un intervento non rispetta il principio DNSH?

All'art.3 lett. b del Regolamento Tassonomia è specificato che un'attività economica non è sostenibile se arreca un danno significativo anche solo ad uno degli obiettivi ambientali, di seguito riepilogati:

1. **Mitigazione dei cambiamenti climatici** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo, qualora comporti significative emissioni di gas serra (GHG);
2. **Adattamento ai cambiamenti climatici** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo, qualora sia in grado di determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. **Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo, qualora sia dannoso per il buono stato dei corpi idrici, determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. **Economia circolare** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo, qualora comporti inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, incremento significativo di rifiuti, incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo qualora determini un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. **Protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi** – un intervento provoca danno al predetto obiettivo, qualora sia dannoso per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione Europea.

**INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR
REQUISITI DNSH - FASE DI PROGETTAZIONE**

1 Quali sono le caratteristiche che deve possedere il team di progettazione?

Il team di progettazione gioca un ruolo chiave nel garantire la conformità agli obiettivi ambientali previsti dal principio DNSH. Ciò richiede che esso possieda **competenze multidisciplinari**, esperienza specifica nella **gestione ambientale** e capacità di **integrare le misure di sostenibilità nelle varie fasi progettuali**. Il team, quindi, deve includere professionisti con competenze tecniche diversificate e specializzate: in relazione alla complessità delle problematiche specifiche del progetto (cioè ove il progettista incaricato non sia competente nell'integrare i vincoli DNSH nel progetto); i profili tipici possono includere:

- **Ingegneri ambientali**, per valutare e mitigare gli impatti ambientali legati alle opere in progettazione;
- **Esperti di sostenibilità e cambiamento climatico**, per integrare misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- **Ecologi e biologi**, per garantire la protezione della biodiversità e degli ecosistemi;
- **Specialisti in economia circolare** (ingegneri ambientali e gestionali, specialisti in economia e management, etc.), per integrare pratiche di riduzione dei rifiuti e riuso dei materiali;
- **Esperti in gestione delle risorse idriche** (geologi, biologi, ingegneri ambientali, etc.), per la gestione e protezione delle risorse idriche e marine;
- **Esperti VIA e VINCA** (se il progetto deve essere sottoposto a tali procedure).

2 Quali sono i riferimenti normativi per progettare conformemente al DNSH?

Per garantire la conformità al DNSH, i progettisti devono fare riferimento a:

- **Regolamento (UE) 2020/852** sulla Tassonomia per la Finanza Sostenibile;
- **Regolamento (UE) 2021/241** che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- **Direttive e Regolamenti UE** specifici per ciascun obiettivo ambientale (es. Direttiva rifiuti, Direttiva acque, etc.);
- **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)**, approvata con Circolare MEF n. 33/2022. Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024;
- **Linee Guida del MIMS (oggi MIT) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica** da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC. (Art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);
- Decreti ministeriali MITE (oggi MASE) sui **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, tra cui per esempio CAM edilizia (DM 23-6-2022 n. 256), CAM illuminazione pubblica (DM 27-9-2017), CAM rifiuti (DM 23-6-2022 n. 255), CAM veicoli (DM 17-6-2021);
- **Normativa VIA** nazionale per garantire l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali.

3 Come posso verificare che il progetto sia conforme al principio DNSH?

Occorrerà seguire i seguenti passaggi:

- **Identificare gli obiettivi ambientali rilevanti** che il progetto deve rispettare senza causare danni significativi, facendo riferimento ai sei obiettivi definiti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852);
- Valutare **eventuali impatti significativi** del progetto su ciascun obiettivo, facendo riferimento ai criteri tecnici di screening della Tassonomia;
- Valutare, in base alla natura e al potenziale impatto ambientale del progetto, a quale modalità di applicazione del principio DNSH fare riferimento: **Valutazione semplificata**, laddove non ci siano impatti prevedibili su uno o più obiettivi ambientali, o gli impatti prevedibili siano trascurabili, oppure **Valutazione sostanziale**, per progetti con maggiore impatto, per i quali è richiesta una valutazione più approfondita;
- Implementare **misure di mitigazione e monitoraggio**, se il progetto ha potenziali effetti dannosi su uno o più dei sei obiettivi di riferimento.

4 Cosa sono i Regimi 1 e 2?

Sono i due livelli di applicazione del principio DNSH introdotti per valutare l'impatto delle singole misure in relazione allo specifico obiettivo. Le misure possono ricadere, pertanto, nei due seguenti regimi:

- **Regime 1:** contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici (si richiede il rispetto di requisiti più stringenti);
- **Regime 2:** rispettare i principi DNSH.

Il regime applicabile è desumibile, per ciascuna misura, consultando le Mappature di correlazione 1 e 2 allegate alla *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*.

5 Ambito edilizia: in quali fasi progettuali deve essere trattata la conformità al principio DNSH?

Si suggerisce un tempestivo inserimento nel procedimento dei requisiti tassonomici.

Nel caso in cui sia stato già approvato il **PFTE** (oppure il progetto definitivo) **e/o esecutivo**, questo deve essere conforme ai vincoli DNSH indicati nelle Schede della *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* (e quindi va, nel caso, reso conforme).

Nelle *gare per l'affidamento del servizio di progettazione*, i requisiti tassonomici vanno indicati nel **capitolato**, al fine di permettere al progettista affidatario di recepire le prestazioni specifiche.

Nelle *gare per l'affidamento dei lavori*, i requisiti tassonomici devono essere già recepiti nel **progetto esecutivo** e, pertanto, potrebbe essere utile, a titolo informativo, richiamarli nel **bando di gara**.

Il **documento d'indirizzo alla progettazione (DIP)** dovrebbe fornire indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di **progettazione**, **capitolato** e **disciplinare** dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio, affinché sia possibile riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

6 Ambito edilizia: cosa inserire negli elaborati progettuali del PFTE per garantire la conformità al principio DNSH?

Per dimostrare che il progetto rispetta il principio DNSH:

- secondo quanto indicato dalle *"Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica"* (paragrafo 3.2.4), si dovrà integrare la **"Verifica del rispetto del principio DNSH e asseverazione del progettista"** all'interno della **Relazione di sostenibilità dell'opera** (punto 2 della Relazione di sostenibilità dell'opera di cui al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida MIMS).

Un facsimile di relazione per la *"Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH"*, da allegare al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) oppure al livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione del progetto, è disponibile, per esempio, nell'Allegato 1 del *"Vademecum DNSH della Fondazione IFEL – Quaderno operativo 1: Ambito edilizia e cantieristica"*, reperibile al seguente link: https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/CoralineGGESTIONE_PUBBLICAZIONE24032023104653/VademecumDNSH_Allegato1.pdf

e inoltre il progetto dovrà contenere:

- la **Relazione tecnica relativa "all'analisi del rischio climatico e all'individuazione delle soluzioni di adattamento"**, in relazione allo specifico obiettivo "Adattamento ai cambiamenti climatici".

Un facsimile di questa relazione è disponibile, per esempio, nell'Allegato 2 del *"Vademecum DNSH della Fondazione IFEL – Quaderno operativo 1: Ambito edilizia e cantieristica"*, reperibile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11658-vademecum-dnsh-allegato-2-indicazioni-di-supporto-per-l-analisi-del-rischio-climatico-e-le-soluzioni-di-adattamento-dei-progetti-pnrr>

- la **"Relazione di verifica della conformità al CAM"** (di seguito **Relazione CAM**), per le tipologie di appalto soggette a CAM e cioè, per esempio, edilizia, illuminazione pubblica, rifiuti, veicoli. Questa relazione sarà necessaria per velocizzare e semplificare la verifica di conformità ai CAM stessi, in sede di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 42 (*Verifica della progettazione*) del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nei casi in cui il progetto sia sottoposto ad **assoggettabilità a VIA o a VINCA**, i vincoli DNSH e le relative misure di mitigazione dovranno essere trattati espressamente nell'ambito dei relativi studi (Studio preliminare ambientale, Studio di impatto ambientale), onde evitare duplicazione di studi e valutazioni.

7 Da chi deve essere redatta la "Verifica del rispetto del principio DNSH"?

La relazione deve essere redatta dalle amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme, in collaborazione con gli esperti ambientali e i soggetti attuatori delle misure, in conformità con le linee guida e le metodologie definite dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

8 Quando deve essere presentata la "Verifica del rispetto del principio DNSH"?

La *"Verifica del rispetto del principio DNSH"* deve essere presentata nelle fasi del processo di attuazione delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione. In particolare, la relazione deve essere presentata al momento della presentazione del progetto, della valutazione della fattibilità, della selezione del progetto, della definizione del piano di attuazione, della rendicontazione e della verifica finale.

9 L'applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH?

L'applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, soprattutto nel caso del principio di base (cd. Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (cd. Regime 1). In questa eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso.

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR
REQUISITI DNSH - FASE DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1 Quali sono i contenuti aggiuntivi che la Determina a contrarre deve contenere?

Nelle Determine a contrarre devono essere inseriti gli elementi relativi alle condizionalità PNRR relative all'appalto per il rispetto di:

- Milestone & target;
- Ulteriori requisiti connessi alla Misura PNRR a cui è associato il progetto;
- DNSH;
- Principi trasversali;
- Titolare effettivo;
- Conflitto di interesse.

2 Quali sono le informazioni aggiuntive che il bando di gara deve contenere?

1. L'identificazione della Misura (Titolo della Misura - Missione - Componente - Identificativo e Nome della Missione);
2. Il livello di contribuzione all'obiettivo DNSH associato alla missione (Regime 1 o Regime 2) - (*rif. Schema di correlazione tra investimenti e riforme del PNRR e schede tecniche - contenuto nella Guida Operativa per il rispetto del DNSH vigente*);
3. L'indicazione degli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore, relativi al rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio (CID) e dagli atti programmatici (OA), relativi all'Intervento/Misura di riferimento e correlati alle valutazioni di cui alle Schede tecniche e check list contenute nella *Guida Operativa per il rispetto del DNSH*;
4. La richiesta di eventuali attestazioni da acquisire dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione;
5. L'indicazione della esplicita esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es., attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento), ove richiesto dal CID e dagli OA;
6. L'obbligo che il soggetto attuatore operativamente dovrà garantire gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (EU 2021/C58/01) facendo riferimento alla *"Guida operativa per il rispetto del DNSH"*, alle schede tecniche e alle check list di autovalutazione in essa contenute;
7. L'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione di gara le dichiarazioni e attestazioni richieste per la verifica del rispetto del DNSH (OA) di cui alle schede tecniche e alle check list di autovalutazione contenute nella *"Guida operativa per il rispetto del DNSH"*.

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR
REQUISITI DNSH - RENDICONTAZIONE E MEZZI DI COMPROVA

1 Quali sono le azioni che le Amministrazioni titolari di misure e soggetti attuatori devono svolgere?

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- **indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi** inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- **adottino criteri conformi nelle gare di appalto (o procedure di affidamento)** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata degli interventi;
- **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione** di ogni singola milestone e target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

2 In quali fasi dell'intervento occorre prevedere strumenti di controllo per l'attuazione del principio DNSH?

A ciascuna fase dell'intervento (selezione dei progetti, procedure di affidamento, rendicontazione di progetto) corrisponde uno strumento di controllo a comprova del rispetto del principio DNSH:

1. Fase di selezione del contraente (procedure di affidamento)

Nella check list ex ante a supporto della compilazione dell'Attestazione delle verifiche effettuate in fase di procedure di affidamento, il soggetto attuatore dovrà dare evidenza di come ha tenuto conto del principio DNSH nella specifica fase di scelta dei soggetti affidatari;

2. Fase di gara d'appalto o, in generale, della procedura di affidamento

I requisiti DNSH dovranno essere inseriti nel capitolato d'oneri, nonché nei contratti (e quindi verificati in fase di selezione delle offerte) sottoscritti con gli Operatori Economici affidatari.

Nota bene: per le procedure di affidamento gestite da Consip ed Invitalia, in coerenza con la Circolare RGS n. 10 del 12 marzo 2024, si rende disponibile per le Amministrazioni responsabili della selezione l'attività istruttoria svolta dalle Centrali di Committenza per le procedure di gara relative a Misure PNRR. Consip e Invitalia raccolgono e mettono a disposizione delle Amministrazioni titolari richiedenti, in uno specifico repository della Ragioneria Generale dello Stato, la documentazione inerente alle procedure di affidamento, tra cui l'autodichiarazione relativa alle check list DNSH. Consip rende disponibili anche i documenti di comprova del rispetto del principio, mentre per le procedure gestite da Invitalia i documenti a comprova devono essere acquisiti direttamente dalle Amministrazioni responsabili della selezione in fase di contratto specifico.

3. Fase di rendicontazione delle spese

Nella fase di rendicontazione intermedia delle spese di progetto, il soggetto attuatore deve riportare una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH ed a tal fine compilare le check list DNSH, comprovando i requisiti coerenti con l'avanzamento della misura.

Alla rendicontazione finale (propedeutica al saldo) il soggetto attuatore deve compilare le check list DNSH ex post.

Nota bene: qualora il rispetto del principio DNSH sia espressamente previsto come elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di milestone e target, non è sufficiente allegare le check list, ma andranno prodotte le evidenze documentali nell'ambito della rendicontazione della milestone o del target (vedi Schede tecniche e check list contenute nella *Guida Operativa per il rispetto del DNSH*). Se, invece, il rispetto del principio non è esplicitamente citato, l'Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un'eventuale verifica anche successiva.

3 Quali sono i mezzi di comprova del requisito DNSH?

I principali mezzi di comprova del DNSH sono riportati nelle check list ex ante ed ex post e sono rappresentati da tutti i documenti utili a verificare il rispetto del requisito.

4 Che cosa sono le check list di verifica e controllo?

Nella *Guida Operativa per il rispetto del DNSH* ogni scheda tecnica relativa a ciascuna area di intervento è accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti. Essa è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Sì/No/Non applicabile) e un campo “commento”, al fine di consentire alle Amministrazioni titolari di misura o ai soggetti attuatori di proporre le loro osservazioni, in coerenza con le indicazioni di compilazione della check list stessa.

Nota bene: le check list e le schede tecniche sono da considerarsi indicative, in quanto individuano casi tipici e comuni a molte tipologie di progetti.

5 Su quale piattaforma informatica vanno caricati i documenti relativi al DNSH?

Tutta la documentazione dell'iter procedurale, comprensiva anche di quella riguardante il DNSH, deve essere caricata sul sistema informativo ReGIS.